

REGOLAMENTO (CEE) N. 2391/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 55 (numero d'ordine 40.0550) originari dell'Ungheria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importa-

zione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 55 (numero d'ordine 40.0550) originari dell'Ungheria il massimale è fissato a 31 t; che, alla data del 2 aprile 1991, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Ungheria, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 10 agosto 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Ungheria:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0550	55 (tonnellate)	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(²) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.